

ALLEGATO 2

Da redigere su carta intestata **dell'Ufficio di Ragioneria competente** (Denominazione, Ufficio, Indirizzo, Telefono, Telefax, E-mail, ecc.).

Vista l'istanza presentata da (dati del creditore) in data (...) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del **n. di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis**, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi), ricevuta in data (...);

Visti gli atti d'ufficio;

Riscontrato che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)
per (descrizione di somministrazioni, forniture e appalti,
nonché numero e data di Repertorio del relativo
contratto)

di cui risulta titolare il creditore istante come sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...); [ovvero, nel caso di certificazione negativa, occorrerà riscontrare che il credito *non* è certo, liquido, ed esigibile];


SI CERTIFICA

- a) Che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere) di cui risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...);
- b) per il medesimo credito sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio (...); ovvero si è verificata perenzione amministrativa;
- c) il credito trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa ();

per i soli enti assoggettati al patto di stabilità interno:

- d) che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà essere corrisposto alla banca o istituto finanziario, entro la data del (...) e con l'indicazione delle modalità (in unica soluzione, ovvero in via dilazionata)".

che il credito sopra indicato è risultato totalmente/parzialmente insussistente inesigibile



per le seguenti ragioni:

Luogo e Data _____

Sottoscrizione _____

09A07729

DECRETO 7 luglio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

